



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio valorizzazione qualità delle
produzioni

qualita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Regolamento (UE) 1308/2013. Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10 comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2026 destinati a dare vini a DOC e DOCG per la campagna vitivinicola 2026/2027.

Il Direttore del Servizio

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamato in particolare l'articolo 80 e l'Allegato VIII, parte I, lettera A (limiti di arricchimento), punto 1, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81;

Tenuto conto altresì di quanto disciplinato dal medesimo regolamento in materia di arricchimento e in particolare:

- il territorio dell'Unione europea è classificato in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli Allegati VII Parte II e VIII Parte I;
- l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non possa superare, per la zona viticola C, il limite di 1,5 % vol.;
- per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade il Friuli Venezia Giulia, le operazioni di arricchimento non possano avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00 per cento vol.;
- è prevista una deroga che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello dagli stessi determinato;

Atteso che, secondo la definizione ufficiale del prodotto “vino” di cui all'allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, il titolo alcolometrico volumico totale non può essere superiore al 15 per cento vol., ma tale parametro massimo può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934, della Commissione, del 12 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Richiamata la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*), e in particolare l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale *“Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP”*;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 ottobre 2012 (*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli*);

Premesso che, con decreto del Direttore del Servizio Valorizzazione qualità delle produzioni 10 agosto 2026, n. 43527, per la vendemmia 2026, per le uve di cui all'articolo 2 dei disciplinari di produzione delle denominazioni DOC “delle Venezie o Beneških okolišev”, “Friuli o Friuli Venezia Giulia o Furlanija o Furlanija Julijska Krajina” e “Friuli Grave”, destinate alla produzione dei vini di cui ai rispettivi disciplinari di produzione, è stato consentito di procedere alla raccolta delle uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dagli stessi disciplinari, al fine di non prolungare la permanenza dei grappoli sulla pianta quando ciò potesse comprometterne la qualità e la salubrità come conseguenza dell'andamento climatico e degli eventi atmosferici registrati a partire dalla primavera 2026;

Atteso che, contestualmente alla richiesta di riduzione del titolo volumico alcolometrico naturale minimo, con la medesima nota congiunta del 28 luglio 2026, assunta al protocollo n. 832716, successivamente integrata con nota del 5 agosto 2026, assunta al protocollo n. 862021, tra gli altri, il Consorzio Vini DOC “delle Venezie”, il Consorzio Tutela Vini DOC “Friuli Grave” e il Consorzio DOC “Friuli” hanno richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento anche l'adozione di un provvedimento di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli raccolti nella vendemmia 2026 per tutte le tipologie atte a produrre vini DOC, quale misura compensativa della riduzione alla raccolta;

Istruita la domanda ed esaminata la documentazione allegata, in particolare:

- a) la relazione di accompagnamento redatta congiuntamente dai consorzi richiedenti;
- b) la relazione tecnica redatta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di Conegliano (TV) relativa all'andamento climatico della stagione viticola 2026;

Preso atto di quanto illustrato nelle suddette relazioni e in particolare che:

- la campagna 2026 è stata caratterizzata da una successione di fenomeni atmosferici e climatici che, nel loro complesso, hanno interessato quasi tutto il ciclo vegetativo della vite;
- i dati raccolti ed elaborati da ARPA FVG-OSMER e da ERSa documentano un andamento caratterizzato da:
 - o una stagione grandinigena precoce rispetto al periodo statisticamente più frequente per il fenomeno, con temporali e gradinate anche intensi già dalla prima metà di maggio, vale a dire nel periodo della fioritura, con perdita o lesione delle infiorescenze e compromissione della superficie fogliare destinata a sostenere la successiva maturazione, con maggiore

- vulnerabilità sanitaria e possibile disomogeneità della maturazione;
- o forti oscillazioni termiche nel mese di maggio, piogge concentrate nella prima parte del mese di giugno seguita da una prolungata fase asciutta ed estremamente calda che ha generato stress idrico;
- o tali fenomeni hanno determinato una riduzione della funzionalità fotosintetica della chioma e il rischio sanitario dei grappoli lesionati, con conseguente possibilità di un accumulo zuccherino meno regolare o una maggiore dispersione dei valori di maturazione tra vigneti;
- o il rischio di decadimento sanitario dei grappoli lesionati determina la necessità di non prolungare la permanenza sulla pianta quando ciò possa compromettere qualità e sanità;

Tenuto conto di quanto rappresentato dalle associazioni di categoria e richiamate in particolare:

1. la nota n. 28/2026 della Federazione Regionale Coldiretti, assunta al protocollo 862687, con la quale è stato rappresentato che, allo stato attuale, si prevede una vendemmia fortemente anticipata con una composizione dei mosti squilibrata a favore della componente acida ed è stata pertanto raccomandata l'adozione tempestiva dei decreti che autorizzano l'arricchimento di tutte le tipologie;
2. la nota n. 373 del 5 agosto 2026 di Confcooperative agroalimentare e pesca Friuli Venezia Giulia, assunta al protocollo n. 871210, con la quale è stato richiesto il massimo dell'arricchimento possibile previsto dalla normativa comunitaria (1,5 gradi alcool), per le uve a VQPRD, IGT e Tavola dell'intero territorio regionale, con tutte le metodologie previste mentre per le DO è stato chiesto il riferimento alla deroga prevista dall' All. VIII del regolamento (UE) 1308/13;

Esaminati gli elementi acquisiti tramite le istanze pervenute, in particolare il parere del CREA VE, e integrati dalla consultazione dei bollettini settimanali di difesa integrata della vite, redatti da ERSAs, Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo, è ritenuto indiscusso che l'andamento climatico e i fenomeni atmosferici verificatisi nella primavera/estate 2026 hanno influito sulla fisiologia, sullo stato sanitario e sulle dinamiche di accrescimento vegetativo delle piante, con conseguenti ripercussioni sul grado di maturazione delle uve;

Atteso che, al fine di scongiurare marcescenze dei grappoli, è stato ritenuto necessario consentire di procedere con una vendemmia anticipata ed è stata pertanto autorizzata la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo alla raccolta;

Considerato che, a fronte dell'applicazione di tale misura, risulta altresì necessario autorizzare, quale contromisura, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale richiesto, al fine di bilanciare lo squilibrio della composizione dei mosti derivante dalla raccolta anticipata;

Precisato che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria sopra richiamata nonché alle disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 ottobre 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto il decreto del Direttore Centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 46250/GRFVG del 30 settembre 2024 con il quale è stato conferito al dott. Gabriele Iacolettig l'incarico di direttore ad interim del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni a decorrere dal 1° ottobre 2024;

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare, nella campagna vitivinicola 2026/2027, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, provenienti dalla vendemmia 2026 e ottenuti da uve raccolte nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni di origine controllata e garantita, o a denominazione di origine controllata, e atte a produrre tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Vini a D.O.C.G.:

Colli Orientali del Friuli Picolit;
Rosazzo;
Ramandolo;
Lison.

Vini a D.O.C.:

Carso;
Collio;
Delle Venezie (o Beneških okolišev in lingua slovena)
Friuli o Friuli Venezia Giulia (o Furlanija o Furlanija o Julijska Krajina in lingua slovena)
Friuli Colli Orientali;
Friuli Annia;
Friuli Aquileia;
Friuli Grave;
Friuli Isonzo;
Friuli Latisana;
Lison Pramaggiore;
Prosecco.

2. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione di vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al punto 1, sono autorizzate per le varietà di vite indicate nei rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le denominazioni di origine di cui al punto 1, devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari in premessa indicati, i metodi consentiti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, Allegato VIII, e nel limite massimo di 1,5 gradi, e comunque sino al raggiungimento del limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 15 per cento vol., fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

4. Il presente provvedimento è trasmesso ad AGEA, a OPR FVG, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), agli organismi di controllo Valoritalia S.r.l., Triveneta certificazioni S.r.l., Ceviq S.r.l. e ai rispettivi Consorzi tutela.

5. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, data del decreto

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO
- Gabriele Iacolettig -

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.*